

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «DECCOFOS» contenente la sostanza attiva Fosetil alluminio, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 678/2014 della Commissione del 19 giugno 2014, che modifica l'allegato del regolamento n. 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui fosetil alluminio, fino al 30 aprile 2018;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2016 dall'impresa «Decco Iberica Post Cosecha S.A.U.», con sede legale in c/Villa de Madrid, 54 - Poligono Industrial Fuente de Jarro - 46988 Paterna (Valencia) Spagna, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Deccofos» a base della sostanza attiva fosetil alluminio, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'istituto convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria);

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 22 dicembre 2016 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 17 gennaio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil alluminio, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa «Decco Iberica Post Cosecha S.A.U.», con sede legale in c/Villa de Madrid, 54 - Poligono Industrial Fuente de Jarro - 46988 Paterna (Valencia) Spagna, è autorizzata fino al 30 aprile 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario DECCOFOS, a base della sostanza attiva fosetil alluminio, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa «Decco Iberica Post Cosecha S.A.U.», in Paterna (Valencia) Spagna.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 10 - 20 litri.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16620.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 14 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

**DECCOFOS**FUNGICIDA DI POST-RACCOLTA PER IL TRATTAMENTO DEGLI AGRUMI  
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)**DECCOFOS****COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

FOSETIL- Al g 37,85 (450 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Alcool isodecilico etossilato

**Indicazioni di pericolo**

H318 Provoca gravi lesioni oculari

**Consigli di prudenza**

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Informazioni supplementari sui pericoli: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Titolare dell'autorizzazione:**

DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U.

C/Villa de Madrid, 54 – Poligono Industrial Fuente del Jarro – 46988 Paterna (VALENCIA) – Spagna – Tel.: +34 96 1344011

Distribuito da: DECCO ITALIA S.r.l. – Z.I. Bivio Aspro, 1 – 95040 Belpasso (CT) – Tel. +39 095 7131903

Officina di produzione: DECCO IBERICA POST-COSECHA S.A.U.

C/Villa de Madrid, 54 – Poligono Industrial Fuente del Jarro – 46988 Paterna (VALENCIA) – Spagna – Tel.: +34 96 1344011

Autorizzazione Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: litri 10 - 20

PARTITA N°.....



PERICOLO

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Risciacquare energicamente tre volte ogni contenitore usato, versando l'acqua di lavaggio nel serbatoio per l'applicazione.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

**CATATTERISTICHE**DECCOFOS è un fungicida per trattamenti in post-raccolta di agrumi, ad azione contro Allupatura causata da *Phytophthora spp.***EPOCA, MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO**

Coltura	Avversità	Dose (l/ha)	N. trattamenti	Intervallo di sicurezza	Modalità d'impiego
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo)	Allupatura causata da <i>Phytophthora spp</i>	0,500	1	Non previsto	Applicare il prodotto direttamente sulla frutta mediante doccia (sistema "drencher/spray") 25-30 secondi prima dell'entrata della frutta nella camera

AVVERTENZA: la soluzione eccedente i trattamenti dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti.

**COMPATIBILITÀ**

Utilizzare il prodotto da solo

**ATTENZIONE**

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non versarsi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

14 FEB 2017

17A06303



DECRETO 29 marzo 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «PROFILUX» contenente le sostanze attive Cimoxanil e Mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento di 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui cimoxanil, fino al 31 agosto 2019;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica l'allegato del regolamento 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui mancozeb, fino al 31 gennaio 2018;

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2016 dall'impresa «Belchim Crop Protection Italia S.p.a.», con sede legale in Rozzano (Milano), viale Milanofiori, Strada 6, palazzo N3, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Profilux» a base delle sostanze attive cimoxanil e mancozeb, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'istituto convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria);

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 20 gennaio 2017 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 3 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cimoxanil, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa «Belchim Crop Italia S.p.a.», con sede legale in Rozzano (Milano), viale Milanofiori, strada 6, palazzo N3, è autorizzata fino al 31 agosto 2019, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PROFILUX, a base delle sostanze attive cimoxanil e mancozeb, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Cerexagri N.V. - Tankhoofd 10 - 3196 KE Vondelingenplaat RT (Paesi Bassi);

Taminco BVBA-Pantserschipstraat 207 - 9000 Gent (Belgio).

Stabilimento di confezionamento: Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16773.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 29 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCO



ALLEGATO

**MANCOZEB:** Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia.  
**Effetto antibiote:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da pronoazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.  
 Terapia: Sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.  
**CARATTERISTICHE**  
 PROFILUX è un fungicida in granuli idrodispersibili con azione preventiva e curativa contro la Peronospora della vite. Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**  
**VITE:** contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) intervenire alla dose di 2 kg/ha corrispondenti a 200 g/ha impiegando volumi d'acqua di 1000 L/ha. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguirli ad intervalli di 10 giorni, effettuando un massimo di 4 applicazioni per anno. In caso di forti infezioni o di rapido sviluppo della pianta, ridurre l'intervallo tra le applicazioni.  
 Preparazione della soluzione di irrorazione: Riempire con il 50% di acqua la botte dell'irroratrice, versare la dose prevista di PROFILUX e mettere in funzione l'agitatore, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

**COMPATIBILITÀ**  
 Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione prodotta.

**Gestione della resistenza**  
 L'uso ripetuto sulla stessa area di prodotti a base di sostanze appartenenti alla stessa famiglia chimica o aventi lo stesso meccanismo d'azione può portare all'insorgere di fenomeni di resistenza.  
 Al fine di ridurre l'insorgenza della resistenza è consigliabile alternare o cambiare l'impiego del prodotto con preparati a base di sostanze attive aventi un diverso meccanismo d'azione.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**

**ATTENZIONE**  
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON IMPIEGARE IN SERRA**  
**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**NON CONTAMINARE AL TRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**  
**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del... 29 MAR 2017

**PROFILUX**  
**FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DI VITE**  
**Granuli idrodispersibili (WG)**  
**PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**  
**MECCANISMO D'AZIONE: FRAC 27 + FRAC M3**

PROFILUX Registrazione del Ministero della Salute N. .... del  
 Contenuto netto:  
 Kg 0,2-0,5-1-5-10-20  
 PARTITA N. ....

**Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**  
 Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3  
 20089 Rozzano (MI)  
 Tel. 02 33599422


**INDICAZIONI DI PERICOLO:**H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361D Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**PREVENZIONE:** P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere il viso.  
**REAZIONE:** P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.


Stabilimenti di produzione:  
 Cerexagri N.V. (di proprietà della UPL Europe Ltd)- Tankhooft 10 - 3196 KE Vondelingenplaat RT (Paesi Bassi)  
 Stabilimento di confezionamento: DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione, carico e pulizia delle attrezzature e durante le applicazioni manuali indossare guanti di gomma per prodotti chimici, stivali, tuta, occhiali e mascherina con filtro tipo FFP3. Per proteggere gli artropodi non bersaglio non effettuare più di 4 trattamenti per anno. Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorse 48 ore dal trattamento.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
 Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,5%, MANCOZEB 66%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  
 CIMOXANIL (derivato dell'urea): Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitro ed ematuria.



**ATTENZIONE**



DECRETO 25 luglio 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «PREMAZOR TURBO» contenente le sostanze attive Glifosate e Diflufenican, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2016 dall'impresa «Globachem NV», con sede legale in Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Premazor Turbo», a base delle sostanze attive Glifosate e Diflufenican, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive, tra cui diflufenican, fino al 31 dicembre 2018;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosate, non oltre il 31 dicembre 2017;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato Università degli studi di Milano - Bicocca;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'Ufficio in data 23 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota del 26 giugno 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Decreta:

L'Impresa «Globachem NV», con sede legale in Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio), è autorizzata, fino al 31 dicembre 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Premazor Turbo», a base delle sostanze attive Glifosate e Diflufenican con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Schirm GmbH Division Hermania - Geschwister Scholl Str. 127, D-39218 Schonebeck, Germania;

Safapac Ltd - Hill Farm Road, Whittlesford, Cambridge CB2 4XN (UK).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1-0,25-0,5-1-3-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16903.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 25 luglio 2017



Il direttore generale: RUOCCO





## PREMAZOR TURBO

ERBICIDA NON SELETTIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE AREE EXTRA AGRICOLE

<p><b>PREMAZOR TURBO</b>  <b>Composizione</b>          100 grammi di prodotto contengono          Glifosate puro g 21,93 (250 g/l)          Diflufenican puro g 3,51 (40 g/l)          Coformulanti q.b. a g 100</p> <p><b>Indicazioni di pericolo</b>  <b>H319</b> Provoca grave irritazione oculare - <b>H410</b> Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata          - EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p><b>Consigli di Prudenza</b>  <b>P280</b> Indossare guanti - <b>P101</b> - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto - <b>P102</b> - Tenere fuori dalla portata dei bambini - <b>P501</b> Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolare della Registrazione</b>  <b>Globachem NV - Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) tel. +32 11 78 57 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Officine di produzione</b>  <b>Safapac Ltd - Hill Farm Road, Whittlesford, Cambridge CB2 4XN (UK)</b>  <b>Schirm GmbH Division Hermania - Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Germania)</b></p> <p style="text-align: center;">Registrazione del Ministero della Salute n. _____ del _____</p> <p><b>Contenuto netto:</b> litri 0,1-0,25-0,5-1-3-5 <span style="float: right;"><b>Partita n. ....</b></span></p>	 
--	---

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali. Non applicare il prodotto su superfici impermeabili come asfalto, cemento, pavimentazione in pietra e in ogni altra situazione che presenti alto rischio di dilavamento. Non impiegare in parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie. Tempo di rientro nell'area trattata: 24 ore. **Protezione dell'operatore.** Per trattamenti con irroratore a spalla indossare: durante la preparazione della miscela guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3 e tuta di protezione idrorepellente; durante l'applicazione: guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3, tuta di protezione, stivali protettivi certificati tipo EN 832-3; durante la pulizia dell'apparecchiatura: guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3, tuta di protezione idrorepellente, grembiule parziale Classe III tipo PB. Per trattamenti di modeste superfici mediante trattore dotato di barre con ugelli indossare: durante la preparazione della miscela guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3, tuta di protezione idrorepellente, grembiule parziale Classe III tipo PB; durante l'applicazione con trattore cabinato tuta di protezione idrorepellente; tenere a disposizione guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3 da indossare nel caso di intervento sul macchinario durante il trattamento. In tal caso, i guanti devono essere indossati solo al di fuori della cabina e devono essere conservati al di fuori della cabina dopo l'uso; durante l'applicazione con trattore non cabinato tuta di protezione idrorepellente, guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3; durante la pulizia dell'apparecchiatura guanti di gomma-nitrile certificati tipo EN 374-3, tuta di protezione idrorepellente, grembiule parziale Classe III tipo PB.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PREMAZOR TURBO è un diserbante non selettivo progettato per il controllo delle infestanti nei terreni incolti in modo permanente. Grazie ad entrambi i principi attivi in esso contenuti, PREMAZOR TURBO distrugge le infestanti esistenti (dicotiledoni annuali, perenni e graminacee) e impedisce la germinazione di nuove piante infestanti. Utilizzare preferibilmente da inizio marzo fino alla fine di giugno. Per ottenere risultati ottimali, applicare sul fogliame asciutto, terreno umido e senza vento. Se non intervengono piogge dilavanti il prodotto è completamente assorbito 6 o 7 ore dopo il trattamento. Non trattare con temperature superiori a 25°C.

### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Impieghi Autorizzati	Dose (l/ha)	Numero Massimo di applicazioni per anno	Intervallo di sicurezza
Impieghi extra agricoli: vialetti, marciapiedi, cimiteri, strade, diserbo non selettivo di siti industriali	7	1	Non applicabile

### Campo d'azione

Premazor Turbo si dimostra efficace su una grande quantità di infestanti mono e dicotiledoni quali Amarantho (*Amaranthus spp.*), Artemisia (*Artemisia annua*), Atriplex (*Atriplex spp.*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Peverina dei campi (*Cerastium glomeratum*), Grespino comune (*Sonchus oleraceus*), Stoppione (*Cirsium spp.*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Lattuga selvatica (*Lactuca scariola*), Pomodoro selvatico (*Solanum spp.*), Centocchio (*Stellaria media*), Loglio (*Lolium multiflorum*), Miglio (*Panicum miliaceum*), Fienarola (*Poa annua*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Avena selvatica (*Avena fatua*), Veccia (*Vicia sativa*).


### Istruzioni per l'uso

Agitare bene prima dell'uso.

PREMAZOR TURBO deve essere utilizzato solo su aree permeabili.

PREMAZOR TURBO può essere utilizzato ad inizio primavera, su giovani piante avventizie in piena crescita. L'applicazione anticipata permette di ottenere un terreno durevolmente pulito grazie alla lunga persistenza del Diflufenican, che limita il numero di interventi diserbanti nel corso dell'anno.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2017



**Applicazione**

PREMAZOR TURBO si applica a spruzzo, dopo diluizione in acqua. Il trattamento può essere effettuato con una barra o un irroratore a spalla distribuendo il prodotto uniformemente sulle superfici da diserbare: distribuire da 200 a 1000 litri di miscela per ettaro con barre da diserbo (da 2 a 10 litri per 100 m<sup>2</sup>), o da 500 a 1000 litri di miscela se distribuito con una lancia (da 5 a 10 litri per 100 m<sup>2</sup>). Il prodotto si applica per irrorazione diffusa o diretta sulle superfici permeabili. Evitare derive verso le piante adiacenti non bersaglio. La miscela di PREMAZOR TURBO non deve essere diretta verso le parti verdi delle piante vicine da conservare. Controllare le previsioni del tempo nell'area e scegliere una giornata tiepida senza vento o pioggia. Il fogliame da raggiungere deve essere asciutto. Non trattare con temperature superiori a 25°C.

**Epoche di impiego**

L'applicazione di PREMAZOR TURBO consente di controllare le infestanti per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, in caso di condizioni particolarmente difficili, può essere necessario un ulteriore intervento su alcune piante perenni, mono o dicotiledoni tardo-emergenti. In tal caso, utilizzare un diserbante fogliare autorizzato con penetrazione fogliare. Controllare le schede tecniche di questi prodotti per regolare le dosi in base alla situazione riscontrata.

**Raccomandazioni particolari**

Durante il trattamento, evitare derive o spruzzi della miscela sulle foglie e sulle cortecce degli alberi e arbusti da mantenere, sulle bordure erbose e sulle aiuole. Evitare che il dilavamento del prodotto verso colture o corsi d'acqua d'acqua.

**Preparazione della miscela**

Usare apparecchiature in buone condizioni e controllate regolarmente. Preparare solo la quantità di miscela necessaria al trattamento della superficie interessata in modo da evitare lo smaltimento della miscela inutilizzata. Riempire di acqua il serbatoio dello spruzzatore fino a  $\frac{3}{4}$  della capienza. Versare la dose necessaria di PREMAZOR TURBO e mescolare accuratamente. Riempire completamente quindi avviare l'agitatore. Mantenere l'agitazione durante il trattamento.


**Avvertenze:**

- Conservare il prodotto nella sua confezione originale, in locali chiusi, freschi e ventilati, lontano da alimenti, mangimi e bevande, fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatti accidentali col prodotto, lavare immediatamente. In caso di irritazione o di svenimento chiamare un medico (se possibile mostrare l'etichetta).
- Durante il riempimento del serbatoio, sciacquare accuratamente (almeno 3 volte) i flaconi del prodotto e svuotare l'acqua di risciacquo nel serbatoio; lasciare asciugare i contenitori e smaltirli secondo la normativa vigente.
- Trattare in assenza di vento.
- Nell'ambito delle buone pratiche di utilizzo, si consiglia l'uso di ugelli anti-deriva e/o di additivi che riportino la dicitura "riduzione della deriva".
- Evitare qualsiasi trattamento con glifosate su fossati pieni d'acqua o nelle loro vicinanze.
- Non trattare vicino a corsi d'acqua ed evitare passaggi delle barre su invasi, torrenti e fossi.

**ATTENZIONE**

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2017



DECRETO 4 agosto 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «SERCADIS» contenente la sostanza attiva Fluxapyroxad, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2017 dall'impresa «BASF Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Yaris», a base della sostanza attiva fluxapyroxad, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;



Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione del 4 luglio 2016 che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2022;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata dall'istituto convenzionato Università degli studi di Milano - Bicocca;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota del 20 luglio 2017 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in «Sercadis»;

Decreta:

L'impresa «BASF Italia S.p.a.», con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato n. 8, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2023, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario SERCADIS, a base della sostanza attiva fluxapyroxad con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa «S.T.I. Solfotecnica italiana S.p.a.», via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dagli stabilimenti delle imprese estere:

BASF Espanola S.L., 43006 Tarragona (Spagna);

BASF Agri-Production S.A.S. - 59820 Genay (France).

Confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Imperial Chemical Logistics GmbH - 38300 Wolfenbüttel - Germania.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,15 - 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16945.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: RUOCO



# SERCADIS®

## Fungicida

### Sospensione concentrata

<p><b>SERCADIS®</b>  <b>COMPOSIZIONE:</b>          100 g di prodotto contengono:          Fluxapyroxad g 26,5 (300 g/l)          Coformulanti: q.b. a g 100</p> <p>Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE e 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare una reazione allergica.</p> <p><b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b>          Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b>          Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Racogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.</p> <p><b>BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8          20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/612.1</b></p> <p><b>Officine di produzione:</b>          BASF Espanola S.L., 43006 Tarragona. (Spagna)          BASF Agri-Production S.A.S. - 59820 Genay (France)          S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)</p> <p><b>Officine di solo confezionamento:</b>          IMPERIAL Chemical Logistics GmbH - 38300 Wolfenbüttel - Germania</p> <p><b>PRODOTTO FITOSANITARIO</b>          Reg. del Min. della Salute n. .... del .....</p> <p><b>Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 5 litri</b>  <b>Partita n.</b></p>		 <p><b>ATTENZIONE</b></p>
---	--	--

® Marchio registrato

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

#### NORME PRECAUZIONALI

In caso di contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi sciacquarli per almeno 15 minuti sotto acqua corrente. Consultare un oculista. In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca e bere molta acqua. Non provocare il vomito e non somministrare nulla via bocca se il paziente è incosciente o ha le convulsioni. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

.Terapia:sintomatica.Consultare un Centro Antiveleeni.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Lasciar trascorrere almeno 6 ore.

#### MODO D'AZIONE

Fluxapyroxad è una sostanza attiva fungicida efficace nei confronti di svariati funghi fitopatogeni (v. tabella), caratterizzata da un rapido assorbimento e da una eccellente resistenza al dilavamento, grazie alle sue proprietà lipofile. Fluxapyroxad manifesta una spiccata attività preventiva, abbinata ad una persistenza prolungata nel tempo.

#### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile in pieno campo su vite, patata, drupacee e pomacee.

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e

numero massimo di trattamenti all'anno.

Impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Nel caso di trattamenti con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha su vite e pesco e a 1.500 l/ha su pero e melo, fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella. Nel caso di trattamenti della patata è possibile effettuare il trattamento al suolo nel solco di semina oppure la concia mediante polverizzazione dei tuberi su rulli rotanti (tipo MAFEX).

Coltura	Malattia	Dose ml/ht.	Dose L/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> )	15	0,15	10-14	3
Pesco, nettarina, albicocco	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	15	0,15	10-14	3
Melo, pero	Ticchiolatura ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> ) Maculatura bruna ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	17-20	0,25-0,3	7-10	3
	Oidio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	15	0,15	10-14	3
Patata	Rizottoniosi ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) trattamento del tubero	20ml/100 kg	-	-	1
	Rizottoniosi ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) trattamento al suolo	-	0,8	-	1

Si consiglia di applicare SERCADIS preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie delle colture autorizzate elencate in tabella. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

Su frutta si consiglia di alternare o miscelare SERCADIS con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione. Quando si applica il prodotto su melo, con la contemporanea presenza in campo dei patogeni ticchiolatura e oidio, fare riferimento alle modalità di impiego (vd tabella) previste per la ticchiolatura.

Su vite si raccomanda l'impiego di SERCADIS nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione. SERCADIS svolge un'azione collaterale nei confronti del Marciume nero o Black-rot della vite.

#### FITOTOSSICITÀ

SERCADIS è selettivo sulle più comuni varietà di vite, pomacee e drupacee e di patata. Tuttavia, su varietà nuove, soprattutto di vite, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

**Sospendere i trattamenti:** 35 giorni prima della raccolta su vite, melo e pero; 21 giorni prima della raccolta su pesco, nettarina ed albicocco.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 4 AGO, 2017



DECRETO 4 agosto 2017.

**Autorizzazione del prodotto fitosanitario «CHLOROFLASH» contenente la sostanza attiva Clorotalonil , rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2016 dall'impresa «Barclay Chemicals (R&D) Ltd», con sede legale in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Chloroflash, a base della sostanza attiva Clorotalonil, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione del 10 giugno 2013 recante approvazione di alcune sostanze attive tra cui Clorotalonil, fino al 31 ottobre 2017, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato, Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria - ICPS che ha richiesto dati aggiuntivi, ritenuti pregiudizievoli per il prosieguo dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota del 16 maggio 2017 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ICPS che ha valutato positivamente;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 luglio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro dodici mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota del 28 luglio 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Decreta:

L'Impresa «Barclay Chemicals (R&D) Ltd», con sede legale in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda), è autorizzata, fino al 31 ottobre 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «Chloroflash», a base della sostanza attiva Clorotalonil con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: «Barclay Chemicals Manufacturing Ltd», in Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino (Irlanda).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16824.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: RUOCCO





**Fungicida in sospensione concentrata per il controllo della Septoria del frumento e della triticale e per il controllo del Rhynchosporium dell'orzo**  
**Meccanismo d'azione FRAC: M5**

CHLOROFLASH - Registrazione Ministero della Salute n. [d1]

Contenuto netto: 1-5-10-20 L

**COMPOSIZIONE:**

CLOROTALONIL puro g 40,3 (= 500 g/l)

partita n.[d2]

Cofomulantiq.b. a g 100

Contiene:[d3] 1,2 benzisothiazolin-3-one

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. [d4]H332 Nocivo se inalato. H335 Può irritare le vie respiratorie. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso

REAZIONE: P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. [d5]P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito[d6]

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Titolare dell'autorizzazione:**

**BARCLAY CHEMICALS (R&D) Ltd**

Damastown way - Damastown Industrial Park – Mulhuddart, Dublin 15 – Irlanda - Tel. +353 1 81 12900

**Stabilimento di produzione:**

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd

Damastown way - Damastown Industrial Park – Mulhuddart, Dublin 15 – Irlanda - Tel. +353 1 81 12900



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non rientrare nell'area trattata per almeno 48 ore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Negli impieghi su frumento e triticale, per proteggere le acque sotterranee applicare questo o altri prodotti contenenti Clorotalonil ad anni alterni.

Negli impieghi su orzo, per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Clorotalonil dallo stadio BBCH 39 a dosi maggiori di 1kg/ha per anno.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

Durante le fasi di miscelazione, carico e pulizia dell'attrezzatura, indossare guanti in nitrile, stivali in gomma, occhiali protettivi, abiti da lavoro idrorepellenti e tuta da lavoro idrorepellente. Durante la fase di applicazione, indossare abiti da lavoro idrorepellenti e stivali in gomma; in caso di applicazione con trattore senza cabina utilizzare anche guanti in nitrile, in caso di applicazione con trattore con cabina utilizzare guanti in nitrile all'esterno della cabina.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. A seguito di esposizione per via inalatoria sono stati osservati: dispnea, tachipnea, e tutti i sintomi di stress respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.

Terapia sintomatica.

**AVVERTENZA** consultare un Centro Antiveneni

**CARATTERISTICHE**

CHLOROFLASH è un fungicida in sospensione concentrata per la lotta contro la Septoria del frumento e della triticale e contro Rhynchosporium dell'orzo

**DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Negli impieghi su frumento e triticale, per proteggere le acque sotterranee applicare questo o altri prodotti contenenti Clorotalonil ad anni alterni.

Negli impieghi su orzo, per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Clorotalonil dallo stadio BBCH 39 a dosi maggiori di 1kg/ha per anno.

Frumento e triticale: contro Septoria (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*): intervenire in maniera preventiva o alla prima comparsa dei sintomi, effettuando la prima applicazione dalla fase di inizio allungamento fusto (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d'accostamento, BBCH 31) alla dose di 1 L/ha[d7]. Effettuare una seconda applicazione tra lo stadio di foglia a bandiera (BBCH 39) e fine fioritura (BBCH 69) alla dose di 1,5[d8] L/ha.

Utilizzare volumi d'acqua di 100-400 L/ha.

Orzo: contro Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*): intervenire in maniera preventiva o alla prima comparsa dei sintomi, effettuando il trattamento tra lo stadio di foglia a bandiera (BBCH 39) e inizio spigatura (BBCH 51) alla dose di 2 L/ha distribuiti con volumi d'acqua di 200-400 L/ha.

Effettuare un solo trattamento l'anno.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Agitare il contenitore prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'attrezzatura di distribuzione con il 50% di acqua, mettere in funzione l'agitatore e versare la quantità prevista di CHLOROFLASH, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore fino al termine dell'applicazione.

- 4 AGO. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....





**APPLICAZIONE DELLA MISCELA**

Applicare il prodotto con le normali attrezzature di irrorazione, operando ad una pressione di 2-3 bar, distribuendo gocce di dimensioni medie. Evitare la deriva. Non lasciare la miscela nel serbatoio dell'irroratrice per lunghi periodi.

**COMPATIBILITÀ**

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SU FRUMENTO E TRITICALE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA****ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..... - 4 AGO. 2017 .....

